

## REGOLAMENTO (CE) N. 2196/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95<sup>(4)</sup>, prevede la concessione di un aiuto per il burro acquistato da istituzioni e collettività senza scopi di lucro; che il burro neozelandese venduto al Regno Unito può fruire di un aiuto ridotto, sempreché possieda i requisiti per essere classificato in tale Stato membro come burro di prima qualità; che il regime preferenziale d'importazione del burro neozelandese è consolidato, a decorrere dal 1° luglio 1995, nell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1763/95<sup>(6)</sup>, stabilisce l'aliquota del dazio applicabile al burro neozelandese importato nei limiti del contin-

gente tariffario; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2191/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2191/81 è sostituito dal testo seguente:

«3. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può essere cumulato con la riduzione del dazio relativo al burro originario della Nuova Zelanda, precisato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione<sup>(7)</sup>. A tal fine, dall'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 viene detratto l'ammontare della differenza che intercorre tra l'aliquota del dazio previsto per il burro dalla tariffa doganale comune e l'aliquota del dazio ridotto.

(7) GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.

(3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

(4) GU n. L 46 dell'1. 3. 1995, pag. 31.

(5) GU n. L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

(6) GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 36.